



Corso per tecnici manutentori di componenti di impianti di rivelazione automatica e manuale antincendio e di evacuazione audio,

**propedeutico alla certificazione da parte di IMQ della
figura professionale del Tecnico Manutentore**

PRIMA GIORNATA





CORSO PROPEDEUTICO ALLA CERTIFICAZIONE

INDICE DEGLI ARGOMENTI:

- * Il quadro Normativo e Legislativo**
- * Dalla CPD alla CPR**
- * La Norma UNI 9795**
- * Linee di interconnessione per sistemi di evacuazione audio e di rivelazione fumi**




CORSO PROPEDEUTICO ALLA CERTIFICAZIONE

Il quadro normativo e legislativo


Introduzione quadro Normativo e Legislativo


Organizzazione della Normazione Mondiale

Settore Elettrico






Altri Settori





Introduzione quadro Normativo e Legislativo


Organizzazione della Normazione «Altri settori»

Ente Normativo	Info Ente	Descrizione dell'ente
International Organization for standardization 	Anno di Fondazione: 1947 Nazioni: 162 Sede: Ginevra Comitati Tecnici: 250 Membri Normativi: 169 Membro Italiano: UNI Sito Internet: www.iso.org	Organizzazione indipendente non governativa che stabilisce standard normative a livello mondiale. Tali normative tendono molto spesso a diventare leggi, attraverso accordi tra i vari paesi membri. Emette Normative con prefisso ISO
Comité Européen de Normalisation 	Anno di Fondazione: 1961 Nazioni: 28 Sede: Bruxelles Comitati Tecnici (TC): 320 Gruppi di Lavoro (WG): 1539 Membri Normativi: 33 Membro Italiano: UNI Sito Internet: www.cen.eu	Ente normativo che ha lo scopo di armonizzare e produrre norme tecniche in Europa, in collaborazione con enti normativi nazionali e internazionali come ISO. È l'unico Organismo Europeo riconosciuto (Secondo direttiva CEE 83/189) per la realizzazione delle Norme Europee (EN) in tutte le aree di attività economica, eccetto che per il settore elettrotecnico (CENELEC) e TLC (ETSI). Emette Normative con prefisso EN
Ente Nazionale Italiano di Unificazione 	Anno di Fondazione: 1921 Numero di soci: 4.575 Sede: Milano Organi Tecnici nazionali.: 1.084 Sito Internet: www.uni.com	Associazione privata senza scopo di lucro riconosciuta dallo Stato e dall'Unione Europea che pubblica norme tecniche volontarie in ambito industriale commerciale e terziario. UNI rappresenta l'Italia presso le organizzazioni di normazione europea (CEN) e mondiale (ISO) e organizza la partecipazione delle delegazioni nazionali ai lavori di normazione sovranazionale Emette Normative con prefisso UNI

Introduzione quadro Normativo e Legislativo

Relazioni tra gli enti normativi

Altri Settori



Relazioni tra gli enti normativi

ISO ed UNI dialogano mediante il comitato Tecnico 21 e 6 sottocomitati

ISO/TC 21 Sistemi per protezione ed estinzione incendi

- **SC2:** Estintori
- **SC3:** Sistemi fissi di rivelazione incendio
- **SC5:** Sistemi fissi di spegnimento ad acqua
- **SC6:** Sistemi fissi di spegnimento a polvere
- **SC8:** Sistemi di spegnimento a gas
- **SC11:** Sistemi di controllo fumo e calore

CEN ed UNI dialogano mediante i comitati Tecnici 72 e 191 e vari Gruppi di lavoro/Sottocomitati

CEN/TC 72 Fire detection and Fire Alarm Systems

- **WG:** 20 Working Groups

CEN/TC 191 Fixed Firefighting Systems

- **WG:** 9 Working Groups
- **SC1 :** Smoke and heat control systems and components

Introduzione quadro Normativo e Legislativo

Termini e Definizioni

Termine	Definizione
Norma	Specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto e abilitato ad emanare atti di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria. La norma può essere Internazionale, Europea o Nazionale.
Norma armonizzata	Specifica tecnica redatta dal CEN/CENELEC su mandato della commissione Europea. I numeri delle norme armonizzate sono pubblicate sulla gazzetta ufficiale sulla base dei corrispondenti riferimenti pubblicati sulla Gazzetta Europea.
Regolamento	Procedimento legislativo la cui efficacia è subordinata a leggi formali. La legge ha efficacia assoluta, mentre il regolamento è valido solo se legittimo, cioè non in contrasto con una legge formale. Il regolamento può essere statale, territoriale oppure pubblico.
Regola Tecnica	Specifica tecnica relativa ai servizi, la cui osservanza è obbligatoria per la commercializzazione in tutto il territorio nazionale.
Decreto Legge	Atto emanato dal governo in caso straordinario di necessità e urgenza, al fine di adottare sotto la propria responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge. Promulgata, entro un mese, dal Presidente della Repubblica viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore dopo 15 giorni.
Decreto Legislativo	Atto emanato dal governo anche senza caso straordinario di necessità e urgenza. Il governo può emanare tale documento su espressa richiesta delle camere, mediante una legge delega. I testi unici assumono la forma di decreto legislativo.
Decreto Ministeriale	Atto emanato da un ministro della repubblica, nell'ambito del proprio dicastero. Se coinvolge più dicasteri assume il termine di Decreto Interministeriale. Presentato alla Corte dei Conti entra in vigore dopo la conversione in Legge.
Direttiva Europea	Atto emanato dalla Comunità Europea, <u>vincolante nel risultato</u> da raggiungere per lo stato membro. Può essere indirizzata a tutti gli stati membri o solo ad alcuni di essi. Necessitano dell'adozione di misure di attuazione nel diritto nazionale, entro il termine fissato dalla direttiva stessa.
Regolamento Europeo	Atto, al pari del regolamento, <u>vincolante nel contenuto</u> per lo stato membro ma con una regolamentazione meno completa rispetto al regolamento. Necessitano dell'adozione di misure di attuazione nel diritto nazionale, entro il termine fissato dalla direttiva stessa.


Introduzione quadro Normativo e Legislativo

Esempi ed applicazioni

Termine	Applicazione	Numero	EU	IT	Note
Norma	Classificazione di ambienti con presenza di polveri combustibili	Norma UNI 11224		X	Norma nazionale emessa dal CEI. Non essendo preceduta da ISO e CENELEC risulta solo nazionale.
Norma armonizzata	Rivelatori di Fumo	UNI EN54-7	X	X	Emessa dal CEN/TC72 e recepita in Italia mediante pubblicazione su Gazzetta Ufficiale Europea. Se preceduta da «UNI» la norma è in versione Italiana.
Regolamento	Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla Prevenzione incendi	D.P.R. 1 Agosto 2011 n. 151		X	Il regolamento viene decretato dal Ministero dell'Interno (D.M. 7 Agosto 2012). Entra in vigore dopo la pubblicazione sulla G.U.
Regola Tecnica	Regola Tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido	14A05976		X	La regola tecnica è stata pubblicata mediante D.M. 16 Luglio 2014. Entra in vigore dopo la pubblicazione sulla G.U.
Decreto Legge	Sostituzione della DIA con la SCIA	30 Luglio 2010 n.122		X	Emesso dal Presidente della Repubblica. Entra in Vigore con la pubblicazione sulla G.U.
Decreto Legislativo	Ordinamento Corpo Nazionale VV.FF.	8 Marzo 2006		X	Emesso dal Governo Italiano su Legge Delega delle Camere. Entra in vigore se pubblicata su G.U.
Decreto Ministeriale	Gestione della sicurezza nei Luoghi di lavoro	10 Marzo 1998		X	Emesso dal Ministero dell'interno, del Lavoro e della Previdenza sociale e pubblicato su G.U.
Direttiva Europea	Direttiva prodotti da costruzione (CPD)	89/106/CEE	X	X	Direttiva Europea emessa dalla Comunità Europea. Sostituita dal 24 Aprile 2011 dal Regolamento Europeo 305/2011 (CPR).
Regolamento Europeo	Marcatura CE	305/2011	X	X	Emessa dalla Comunità Europea entra in vigore in Italia immediatamente alla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale Europea.

Introduzione quadro Normativo e Legislativo

Cogenza e Volontarietà



Cogente: Che costringe, che obbliga, che ha una funzione coattiva: *norme cogenti*, nel linguaggio giuridico, quelle che non possono essere derogate dal privato.



Decreti di primaria importanza nella prevenzione incendi

Decreto Ministeriale 10 Marzo 98: Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenze sui luoghi di lavoro.

Decreto Ministeriale 22 Gennaio 08: Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 02/12/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.



Decreti di primaria importanza nella prevenzione incendi

Decreto Ministeriale 10 Marzo 98: Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenze sui luoghi di lavoro.

Decreto Ministeriale 22 Gennaio 08: Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 02/12/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

Decreto Ministeriale 10 Marzo 98

Articoli di maggiore rilevanza

Art. 1 - Oggetto - campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione al disposto dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.
2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n. 626/1994.

Note:

1. Il Decreto Legislativo 626 del 19 Settembre 1994 è stato sostituito dal Decreto Legislativo 81 del 9 Aprile 2008. in generale tutto ciò che fa riferimento al Decreto legislativo 626/94 deve riferirsi al Decreto Legislativo 81/08.
(Es: L'art.13 del D.Lgs 626 del 1994 viene sostituito dal titolo IV del D.Lgs 9 Aprile 2008 n. 81.)
2. Il Decreto Ministeriale 10 Marzo 1998 ha avuto successive modifiche e chiarimenti, come ad esempio il Decreto Ministeriale 8 Marzo 1999 relativo alle Stazioni Ferroviarie e la Circolare 8 Luglio 1998, n. 16 MI.SA.

Decreto Ministeriale 10 Marzo 98

Articoli di maggiore rilevanza

Art. 2 - Valutazione dei rischi di incendio

1. La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica del documento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994.
2. Nel documento di cui al comma 1 sono altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994.
3. La valutazione dei rischi di incendio può essere effettuata in conformità ai criteri di cui all'allegato I.
4. Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una delle seguenti categorie, in conformità ai criteri di cui all'allegato I:
 - a) livello di rischio elevato;
 - b) livello di rischio medio;
 - c) livello di rischio basso.

Decreto Ministeriale 10 Marzo 98

Articoli di maggiore rilevanza

Art. 3 - Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio

1. All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:
 - a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all'**allegato II**;
 - b) realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, di seguito denominato DPR n. 547/1955, così come modificato dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 626/1994, per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio, in conformità ai requisiti di cui all'**allegato III**;
 - c) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento, in conformità ai criteri di cui all'**allegato IV**;
 - d) assicurare l'estinzione di un incendio in conformità ai criteri di cui all'**allegato V**;
 - e) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all'**allegato VI**;
 - f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'**allegato VII**.
2. **Per le attività soggette al controllo** da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, **le disposizioni** del presente articolo **si applicano limitatamente al comma 1, lettere a), e) ed f).**⁽⁶⁾

Decreto Ministeriale 10 Marzo 98

Allegati di maggiore rilevanza

ALLEGATO IV **MISURE PER LA RIVELAZIONE E L'ALLARME IN CASO DI INCENDIO**

Capitoli dell'allegato IV:

1. Obiettivo;
2. Misure per i piccoli luoghi di lavoro
3. Misure per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi
4. Procedure di Allarme
 - Evacuazione in due Fasi
 - Evacuazione a Fasi successive
 - Sistemi di allarme in luoghi con notevole presenza di pubblico
5. Rivelazione Automatica di Incendio
6. Impiego dei sistemi di allarme come misure compensative

Note:

1. L'allegato IV non si applica alle attività soggette ai controlli dei VV.FF.

Decreto Ministeriale 10 Marzo 98

Allegati di maggiore rilevanza

ALLEGATO IV **MISURE PER LA RIVELAZIONE E L'ALLARME IN CASO DI INCENDIO**

Capitoli dell'allegato IV:

1. Obiettivo;
2. Misure per i piccoli luoghi di lavoro
3. Misure per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi
4. Procedure di Allarme
 - Evacuazione in due Fasi
 - Evacuazione a Fasi successive
 - Sistemi di allarme in luoghi con notevole presenza di pubblico
5. Rivelazione Automatica di Incendio
6. Impiego dei sistemi di allarme come misure compensative

Note:

1. L'allegato IV non si applica alle attività soggette ai controlli dei VV.FF.



Decreti di primaria importanza nella prevenzione incendi

Decreto Ministeriale 10 Marzo 98: Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenze sui luoghi di lavoro.

Decreto Ministeriale 22 Gennaio 08: Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 02/12/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

Decreto Ministeriale 22 Gennaio 2008

Articoli di maggiore rilevanza

Art. 1

Ambito di applicazione

[1] Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

[2] Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) **impianti di protezione antincendio.**

[3] Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.

Note: Secondo l'articolo 2 del presente decreto per impianti di protezione antincendio si intende impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione gas, di fumo e d'incendio.

Decreto Ministeriale 22 Gennaio 2008

Articoli di maggiore rilevanza

Art. 3

Imprese abilitate

[1] Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al D.P.R. 07/12/1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla Legge 08/08/1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'art. 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4.

[2] Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

[3] Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all'art. 1 presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della Legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo art. 1, comma 2, intendono esercitare l'attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 4, richiesti per i lavori da realizzare.

[4] Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese.

[5] Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'art. 4.

[6] Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11/06/1992. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla Legge 08/08/1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla Legge 29/12/1993, n. 580, e successive modificazioni.

Decreto Ministeriale 22 Gennaio 2008

Articoli di maggiore rilevanza

Art. 4

Requisiti tecnico-professionali

[1] I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:

- a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
- b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'art. 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno 2 anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) è di un anno;
- c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno 4 anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), è di 2 anni;
- d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a 3 anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1.

[2] I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'art. 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a 6 anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'art. 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a 4 anni.

Decreto Ministeriale 22 Gennaio 2008

Articoli di maggiore rilevanza

Art. 5

Progettazione degli impianti

[1] Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'art. 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

[2] Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

(Ommissis)

h) impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

[3] I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.

(Ommissis)

Decreto Ministeriale 22 Gennaio 2008

Articoli di maggiore rilevanza

Art. 6

Realizzazione ed installazione degli impianti

[1] Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. **Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.**

[2] Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31/03/1989 e le relative modificazioni.

[3] Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13/03/1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA

Art. 7

Dichiarazione di conformità

[1] Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, **l'impresa installatrice** rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'art. 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'**allegato I**, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'art. 5.

(Omissis)

[4] La dichiarazione di conformità è **rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici** di cui all'art. 3, comma 3, secondo il modello di cui all'**allegato II** del presente decreto.

Decreto Ministeriale 22 Gennaio 2008

Allegato I

Articoli di maggiore rilevanza

Allegato II

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Il sottoscritto
titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale)
operante nel settore con sede in via
n. comune (prov.) tel.
part. IVA
☐ iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581)
della Camera C.I.A.A. di n.
☐ iscritta all'Albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di n.
esecutrice dell'impianto (descrizione schematica)
inteso come: ☐ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria
☐ altro (1)

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1° - 2° - 3° famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.

commissionato da: installato nei locali siti nel comune di
..... (prov.) via n. scala
piano interno di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo)
in edificio adibito ad uso: ☐ industriale ☐ civile ☐ commercio ☐ altri usi;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- ☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2)
- ☐ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego (3)

- ☐ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);
- ☐ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

- ☐ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);
- ☐ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);
- ☐ schema di impianto realizzato (6);
- ☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7);
- ☐ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Allegati facoltativi (8):

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

data Il responsabile tecnico Il dichiarante
(timbro e firma) (timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 (9)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE Fac-simile ad uso degli uffici tecnici interni di imprese non installatrici

Il sottoscritto
qualifica
responsabile dell'Ufficio tecnico interno dell'impresa non installatrice (ragione sociale)
operante nel settore con sede in via
n. comune (prov.) tel.
fax E-mail box
esecutrice dell'impianto (descrizione schematica)
inteso come: ☐ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria
☐ altro (1)

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1° - 2° - 3° famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.

installato nei locali siti nel comune di (prov.)
via n. scala piano interno
di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo)
in edificio adibito dall'impresa non installatrice ad uso: ☐ industriale ☐ civile ☐ commerciale ☐ altri usi;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- ☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2)
- ☐ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego (3)
- ☐ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);
- ☐ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

- ☐ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);
- ☐ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);
- ☐ schema di impianto realizzato (6);
- ☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7);

Allegati facoltativi (8):

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

data Il dichiarante
(timbro e firma)
Il legale rappresentante dell'impresa
(timbro e firma)

Decreto Ministeriale 22 Gennaio 2008

Articoli di maggiore rilevanza

Art. 15

Sanzioni

- [1] Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'art. 7 del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
- [2] Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
- [3] Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.
- [4] La violazione reiterata 3 volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
- [5] Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.
- [6] All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
- [7] Sono nulli, ai sensi dell'art. 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'art. 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.